

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024
523/2024/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM GENOVA 1 – CITTÀ E IMPIANTO DI GENOVA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1319^a riunione del 3 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226,

recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 367/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 69/2018/R/gas recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell’Atem Genova 1 – Città e Impianto di Genova”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso

- delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 35/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 35/2024/R/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);
 - la determinazione del Direttore della Direzione DSME 19 settembre 2024, n. 4/2024 (di seguito: determinazione DSME 4/2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l'articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge

- 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
 - l'Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
 - in particolare, l'Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d'ambito ex legge 118/22;
 - successivamente, con la deliberazione 35/2024/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale;
 - all'esito di tale procedimento, a seguito di consultazione pubblica, l'Autorità, con la deliberazione 296/2024/R/gas ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale e ha previsto tra l'altro, la revisione metodologica del test "Analisi per indici" per i Procedimenti in corso, per i Nuovi procedimenti VIR-RAB e per i Nuovi procedimenti unificati, procedimenti definiti all'articolo 1 dell'Allegato A della medesima deliberazione;
 - per i procedimenti in corso, le disposizioni della deliberazione 296/2024/R/gas hanno sostituito quelle della deliberazione 714/2022/R/gas; in particolare, la Sezione 4 del Titolo I dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas contiene le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per i procedimenti in corso;
 - la determinazione DSME 4/2024 stabilisce la metodologia di effettuazione dell'analisi per indici di cui alla deliberazione 296/2024/R/gas, di determinazione dei valori degli indici, nonché del loro aggiornamento;
 - il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede inoltre che l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici, resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata;
 - in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi, l'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari,

nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con lettera del 31 ottobre 2024 (prot. Autorità 76512 di pari data), il Comune di Genova, stazione appaltante dell'Atem Genova 1 – Città e Impianto di Genova (di seguito: stazione appaltante) ha inviato la documentazione inerente alla porzione di rete di proprietà dei Comuni di Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Mele, Pieve Ligure, Sant'Olcese e Torriglia, in regime semplificato individuale per Comune, che presentano lo scostamento VIR-RAB superiore al 10%.

RITENUTO CHE:

- per i Comuni di Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Mele, Pieve Ligure, Sant'Olcese e Torriglia, in seguito alla verifica di formale completezza di cui agli articoli 19 e 20 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, la documentazione sopra richiamata non presenti criticità in merito alla valorizzazione dei VIR dei Comuni sopraccitati e che detti valori, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Mele, Pieve Ligure, Sant'Olcese e Torriglia risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Mele, Pieve Ligure, Sant'Olcese e Torriglia, trasmessi dalla stazione appaltante dell'Atem Genova 1 – Città e Impianto di Genova, con la comunicazione di cui in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Genova 1 – Città e Impianto di Genova;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini